

Il normale criterio di invito alle gare a licitazione privata è, in base alla disciplina comunitaria, quello di invitare tutte le imprese che vi abbiano dimostrato interesse avanzando apposita domanda. Il legislatore, peraltro, tenuto conto delle intrinseche caratteristiche delle procedure di licitazione privata per importi inferiori alla soglia comunitaria e non eccedenti i 750.000 euro più IVA, ha ritenuto di consentire alle stazioni appaltanti di avvalersi, per tali appalti, di appositi elenchi, annualmente formati sulla base delle domande avanzate dalle imprese interessate in considerazione della programmazione annuale degli appalti dalle stesse predisposta. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice può astenersi dalla pubblicazione dei bandi di gara e invitare alle gare stesse, di volta in volta, almeno trenta concorrenti. Nell'ipotesi di un numero di imprese inserite in elenco eccedenti le trenta è prevista dal legislatore la turnazione delle concorrenti da invitare (art. 23, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.: "per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto"). Con l'espressione "almeno trenta concorrenti", contenuta nel citato art. 23, comma 1-bis, il legislatore ha inteso fornire manifestamente un limite minimo di concorrenti da invitare e non prescrivere un numero massimo oltre il quale non sia legittimo andare. L'art. 77 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. prevede, a sua volta, l'invito di trenta concorrenti (comma 2: "l'invito a presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto dell'ordine in cui sono inserite nell'elenco, e sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori"). Trattandosi di disposizione attuativa di quella primaria di cui al richiamato art. 23, comma 1bis, della legge n. 109/1994 e s.m., detta disposizione regolamentare, va interpretata in senso conforme alla norma primaria stessa; con la conseguenza che anche l'art. 77 implica l'invito di almeno trenta imprese, ma non esclude che ne possa essere invitato un numero maggiore o che possano essere tutte indistintamente invitate. E se quello di trenta costituisce un minimo e non un massimo nel numero di imprese da invitare, ne discende che legittimamente l'amministrazione può invitare tutte le imprese in elenco, senza procedere necessariamente alla turnazione delle stesse. Estendendo oltre le trenta il numero delle concorrenti da invitare, del resto, la procedura semplificata viene resa più concorrenziale e questo costituisce un vantaggio per l'amministrazione, un più vasto ventaglio di concorrenti agevolando, normalmente, la formulazione di più consistenti ribassi.